

ma anche a quelle dei cittadini romani. Insonni erano solo i *vigiles*, ma è evidente che il servizio di notte si svolgeva a turni²⁰.

13. LE DOGANE IMPERIALI.

1. Di grande interesse il volume dedicato ai *portoria* dal De Laet (D.L.S.I., « *Portorium* ». *Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire* [Bruges 1949] p. 510). L'opera colma in modo egregio una sentita lacuna della moderna storiografia giuridica ed economica romanistica, affrontando con critica penetrante, ed alla luce della copiosa documentazione epigrafica e papirologica dell'ultimo cinquantennio, un tema, che, dopo la nota monografia del Cagnat (*Étude historique sur les impôts indicets chez les Romains* [1882]) e qualche altro studio di poco posteriore (v. le indicazioni relative a p. 15), era rimasto, per disavventura, quasi del tutto negletto.

Il libro si apre con una limpida Introduzione (p. 15 ss.), che ricorda i precedenti studi in argomento (v. anche la nota bibliografica di p. 23 ss.), ed illustra in generale il concetto di *portorium*, rilevandone le finalità eminentemente fiscali (e solo subordinatamente e sporadicamente suntuarie o protettive), i paralleli moderni (dazi esterni ed interni, pedaggi), le terminologie e i concetti di inquadramento (*vectigal publicum populi Romani*) e infine le sinonimie (*portus, telonium, λιμενιχόν, λιμήν, τελώνιον, τέλος, vectigal* in senso stretto). All'introduzione fan seguito 23 capitoli raggruppati in tre parti: la prima (c. I-VI, p. 45 ss.), dedicata alle vicende del *portorium* sino alla fine della repubblica democratica; la seconda (c. VII-XX, p. 119 ss.), dedicata alla minuziosa illustrazione dell'istituto e dell'ordinamento doganale romano nell'età del principato; la terza (c. XXI-XXIII, p. 455 ss.), relativa al *portorium* nell'età dell'assolutismo imperiale. Completano il volume alcune cartine geografiche e tre indici (dei nomi di persona, p. 485 ss.; dei nomi geografici ed etnografici, p. 491 ss.; delle materie, p. 505 ss.). Manca, purtroppo, un indice delle numerose fonti considerate, che sarebbe stato invece utilissimo.

Il centro di gravitazione di tutta la monografia, come avverte anche il titolo, è il cd. periodo dell'alto impero. L'a. (p. 20 ss.) rileva opportunamente che la apparente sproporzione non dipende da lui, ma dall'ineguale documentazione fornita dalle fonti, le quali abbondano solo in ordine

²⁰ BESELER, *cit.* (nt. 3).

* In *Iura* 1 (1950) 515 ss.

al periodo del principato, ed aggiunge, ancor piú opportunamente, che la scarsità di notizie sul *portorium* nelle età preclassica e postclassica deriva, a sua volta, con tutta probabilità, dalla importanza di gran lunga minore che l'istituto rivestí in quelle epoche. Chi legga con la dovuta attenzione la trattazione dell'a. si pone in grado di precisare quest'ultimo rilievo come segue: a) nell'età preclassica avanzata il movimento commerciale nel mondo romano fu non meno grandioso che nel periodo del principato, e quindi non meno importante fu per Roma il gettito delle imposte indirette; tuttavia, a parte il fatto che i ricchissimi bottini di guerra smisero talvolta il rilievo economico dei *portoria*, il rilievo giuridico-pubblicistico di questi fu scarso, nel senso che lo stato non provvedeva direttamente alla esazione, ma ne appaltava il gettito ai *publicani* ed alle loro *societates*; b) nell'età della decadenza, invece, sia per l'esaurimento della vita commerciale e sia per l'invadenza e la preponderanza della imposizione diretta e delle liturgie, avvenne che i *portoria* scapitarono rapidamente di importanza pratica e giuridica.

Diversi motivi sembrano, dunque, avere influito, a seconda delle varie età, sugli alti e bassi del *portorium* nella storia romana. Forse l'a., che ha cosí riccamente e intelligentemente illustrato l'istituto nell'età del principato, non avrebbe fatto male o sottolinearli meglio, attraverso una indagine piú approfondita del sistema tributario generale vigente in Roma prima e dopo il periodo dell'alto impero. Può darsi, anzi, che una indagine siffatta lo avrebbe posto in grado di dare una soluzione lievemente diversa ed alquanto piú plausibile ad uno dei problemi centrali, che egli discute nel libro: problema sul quale egli è tornato nell'articolo su *L'évolution de l'administration douanière au Haut-Empire et les sources juridiques* (in *RIDA*. 2 [1949] 215 ss.).

2. Il problema, indubbiamente elegante, è questo. La lettura dei frammenti dei giureconsulti post-adrianei (cosí come quella di qualche rescritto della stessa epoca) porterebbe direttamente a credere che la esazione dei *portoria* e, in genere dei *vectigalia* fosse, allora, tuttora improntata al sistema dei *publicani*: manca, invero, in questi testi ogni accenno al sistema dell'esazione diretta da parte dei funzionari statali. Ma la documentazione epigrafica venuta alla luce nell'ultimo cinquantennio spinge, invece, a diverse conclusioni; salvo che in Egitto, Siria e Palestina (paesi in cui si continuò sempre a percepire i *vectigalia* per il tramite di appaltatori del servizio), risulta ormai sicuramente che, sotto i principati di Marco Aurelio e Commodo, in tutto il resto dell'impero si cominciò ad esigere direttamente i *portoria* mediante appositi *procuratores principis*, che svolsero per conto del *fiscus Caesaris* l'attività prima espletata dai pu-

blicani. Orbene, pensa l'a. (p. 437 ss.) che il silenzio delle fonti giuridiche classiche su questa importante riforma sia puramente apparente: in realtà, essendosi tornati nel periodo postclassico al sistema dell'appalto (giustificato, a sua volta, dalla « chute verticale des revenus donaniers depuis le debout du III siècle à la suite de l'état général d'insécurité et de la diminution considérable des relations commerciales » [p. 470]), le compilazioni postclassiche avrebbero riportato i soli frammenti relativi alla esazione per appalto, e non anche quelli relativi alla esazione diretta.

A mio avviso, questa spiegazione va incontro a due difficoltà. L'una è di ritenere che i ricordati frammenti giuridici post-adrianei a noi pervenuti si riferissero, non ai *portoria* in genere, ma alla riscossione di essi in Egitto, Siria e Palestina. L'altra è di ammettere che il sistema della riscossione diretta sia stato abolito in età postclassica, e che in tale età, malgrado la forte riduzione del gettito di imposta, si siano trovati appaltatori volontari dei *portoria*. Se la prima difficoltà è in qualche modo superabile, la seconda non mi sembra che lo sia altrettanto facilmente, anche perché risulta con sicurezza che spesse volte il gettito dei dazi fu trasformato in liturgia e risulta altresì da una costituzione del 321 (C.I. 4. 61. 5 pr., v. però le argomentazioni dell'a. a p. 473 nt. 5) non essere vero che alla riscossione diretta si fosse radicalmente rinunciato nel basso impero. Io penserei, pertanto, che una soluzione meno forzata del problema sia questa: in età del principato, a partire dalla metà del sec. II d. C., effettivamente i *procuratores* imperiali presero a rilevare in quasi tutto l'impero gli uffici di riscossione dei *publicani*, ma il fenomeno, malgrado la sua grande diffusione, non ebbe, dal punto di vista giuridico, rilevanza di sistema abrogativo di quello precedente, sicché i giureconsulti poterono continuare tranquillamente a riferirsi, in tutto l'impero, a quella che teoricamente era pur sempre la regola delle riscossioni, vale a dire all'appalto delle imposte indirette. In età postclassica, ripeto, non tanto avvenne che tornasse il sistema dei *publicani*, quanto che, viceversa, scadesse addirittura di importanza il *portorium*, proprio a causa della « chute verticale des revenus »: sicché si conferma che non è il caso di pensare a manipolazioni di testi, che sarebbero avvenute in quest'epoca.

14. L'IMMANCABILE TEODORA.

Teodora, imperatrice d'Oriente, è stata fatta oggetto di un'ennesi-

* In *Laes* 17 (1971) 98.